

# SCHEMA TECNICA

## DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESTENSIONE DELLA VERIFICA *EX ANTE* DEL VALORE DI POTENZA MEDIA ANNUA CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI *SWITCHING* PRESENTATE DA CIASCUN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO

272/2019/R/eel (\*)

Con la delibera 272/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta le disposizioni funzionali all'estensione della verifica *ex ante* del valore di Potenza Media Annuo (PMA) con riferimento alle richieste di *switching* presentate da ciascun utente del dispacciamento.

Principale obiettivo del provvedimento è quello di minimizzare il rischio per il sistema derivante da una copertura non adeguata dell'esposizione finanziaria da parte degli utenti del dispacciamento nei confronti di Terna, ai fini di assicurare la stabilità e il buon funzionamento del mercato elettrico a beneficio e tutela dei clienti finali.

A tal fine, l'Autorità introduce un controllo *ex ante* definito sulla base della verifica di congruità del livello della garanzia prestata a Terna da parte dell'utente del dispacciamento, in relazione al mercato che l'utente intende servire e per il quale si appresta a presentare richiesta di *switching*. Ciascun utente del dispacciamento potrà infatti presentare richiesta di *switching* esclusivamente per i punti di prelievo per i quali sia stata preventivamente prestata garanzia a Terna, e la cui acquisizione pertanto non comporta per l'utente il superamento della capacità massima del proprio contratto di dispacciamento in prelievo.

La delibera 272/2019/R/gas segue il documento di consultazione 84/2019/R/eel, con il quale l'Autorità ha illustrato in dettaglio i propri orientamenti in merito sia all'estensione del controllo preventivo in fase di richiesta di *switching* sulla PMA potenziale, sia agli aspetti tecnici e informativi correlati alla corretta implementazione del processo di verifica.

In particolare, la delibera 272/2019/R/gas prevede che:

- con riferimento agli aspetti relativi al *calcolo della PMA* e alla modalità di messa a disposizione dei dati:
  - a) sia associato un nuovo dato a ciascun punto di prelievo nell'ambito del Registro Centrale Ufficiale (RCU), che individui il valore di PMA del punto di prelievo, espresso in MW;
  - b) il valore di PMA per ciascun punto di prelievo attivo sia determinato con frequenza diversa in base alla potenza impegnata del punto di prelievo (annuale per i punti con potenza inferiore a 30 kW, quadrimestrale per gli altri);
  - c) sia esplicitata e formalizzata la formula utilizzata dal Sistema Informativo Integrato (SII) per il calcolo della PMA di ciascun punto di prelievo;
  - d) il SII renda disponibili agli utenti modalità evolute di consultazione dei valori di PMA che consentano a ciascun utente, con riferimento a ciascun giorno, di avere evidenza della propria  $PMA_U$ , nonché del dettaglio del valore di PMA per ciascun punto di prelievo;
  - e) il SII renda disponibile agli utenti una modalità di verifica del valore di PMA dei punti di prelievo per i quali l'utente abbia presentato richiesta di *switching* con data di decorrenza anche non coincidente con il primo giorno del mese immediatamente successivo alla richiesta, entro un limite di 12 mesi, al fine di consentire all'utente di valutare la congruità delle garanzie prestate;
  - f) sia inserita nell'ambito del servizio di *pre-check* l'informazione relativa al valore di PMA associato al punto di prelievo;

- con riferimento al *valore di  $PMA_{ij}^{MAX}$  determinato da Terna* sulla base delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento:
  - a) Terna pubblichi la metodologia utilizzata per correlare il valore finanziario delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento al suo equivalente in MW ai fini della determinazione del valore di  $PMA_{ij}^{MAX}$  per ciascun utente. Tale metodologia dovrà essere preventivamente approvata dall'Autorità;
  - b) Terna renda disponibile agli utenti una modalità evoluta di consultazione del valore della propria  $PMA_{ij}^{MAX}$ , e definisca con il Gestore del SII le modalità di comunicazione giornaliera al SII dei medesimi valori;
- con riferimento alla *verifica del valore di PMA in fase di richiesta di switching*:
  - a) il SII tenga conto delle richieste di *switching* "in uscita";
  - b) al fine di tenere conto degli *switching* in uscita, il SII effettui la verifica in un momento successivo al controllo di ammissibilità della richiesta di *switching*, ma entro il medesimo termine previsto; e a seguito della verifica, in caso di esito negativo, il SII notifichi all'utente l'annullamento dello *switching* con una causale specifica affinché l'utente, se nei tempi, possa integrare la garanzia nei confronti di Terna e ripresentare la richiesta di *switching* al SII;
  - c) qualora la richiesta di *switching* faccia riferimento ad una data di decorrenza relativamente lontana nel tempo, almeno pari al primo giorno del terzo mese successivo alla data della richiesta, ai fini della verifica della PMA, il SII effettui la verifica il primo giorno del secondo mese antecedente la data di decorrenza della richiesta di *switching*;
  - d) sia prevista l'introduzione di una fascia di tolleranza, entro la quale la richiesta di *switching* venga accettata dal SII, pari al 10% del valore di  $PMA_{ij}^{MAX}$ ; tale valore potrà essere rivisto con successivo provvedimento sulla base delle evidenze che emergeranno nei primi mesi di applicazione della verifica della PMA;
  - e) nel caso in cui una richiesta di *switching* relativa a più punti di prelievo comporti il superamento del valore soglia individuato dal valore di  $PMA_{ij}^{MAX}$  con l'aggiunta della fascia di tolleranza, il SII proceda ad accogliere le richieste in ordine di presentazione fino al raggiungimento del valore consentito all'utente.

Riguardo alle tempistiche prospettate, la determinazione del valore di PMA per ciascun punto di prelievo da parte del SII e la determinazione della  $PMA_{ij}^{MAX}$  da parte di Terna, nonché la predisposizione degli strumenti informativi dedicati agli utenti per la consultazione dei suddetti dati, troveranno applicazione 2 mesi prima dell'entrata in operatività della verifica della PMA in fase di richiesta di *switching*. In particolare, viene stabilito che:

- il SII effettui la verifica della PMA sulle richieste di *switching* presentate a partire dall'1 aprile 2020;
- il SII effettui il primo calcolo della PMA per tutti i punti di prelievo entro il 31 gennaio 2020 e, al fine di consentire agli utenti la verifica della congruità e la calibrazione delle garanzie prestate a Terna da ciascun utente, renda disponibile:
  - a) a Terna, il valore di  $PMA_{ij}$  per ciascun utente;
  - b) agli utenti, il valore di  $PMA_{ij}$  e il dettaglio per punto di prelievo.

Infine, in merito all'estensione del meccanismo di verifica basato sul valore di PMA anche con riferimento alle garanzie prestate alle imprese distributrici a copertura delle obbligazioni relative ai contratti di trasporto l'Autorità rimanda ad un proprio successivo provvedimento.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale